

Causa C-323/24**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

2 maggio 2024

Giudice del rinvio:

Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante (Tribunale di commercio n. 1 di Alicante, Spagna)

Data della decisione di rinvio:

13 dicembre 2023

Ricorrente:

Deity Shoes, S. L.

Convenute:

Mundorama Confort, S. L.

Stay Design, S. L.

Oggetto del procedimento principale

Proprietà intellettuale – Disegni e modelli comunitari – Portata della protezione – Novità – Carattere individuale – Autentica attività di design – Caratteristiche dell'aspetto delle calzature – Personalizzazione di componenti proposti in un catalogo preesistente – Grado di personalizzazione richiesto – Libertà di design da parte dell'autore – Possibilità di proteggere l'aspetto di un prodotto o di una sua parte realizzato sulla base di tendenze di moda note.

Oggetto e fondamento normativo del rinvio pregiudiziale

Domanda di pronuncia pregiudiziale di interpretazione – Articolo 267 TFUE – Interpretazione degli articoli 4, 5, 6, 14 e 25 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (in prosieguo: il «regolamento (CE) n. 6/2002» o «RDMC»).

Questioni pregiudiziali

a. Se, affinché un design rientri nell'ambito del regime di protezione di cui al regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, è necessario che vi sia un'autentica attività di design, in modo che il design sia il risultato dello sforzo intellettuale del suo disegnatore. E, in tal senso, se possa considerarsi autentica attività di design la combinazione di componenti sulla base di modelli le cui caratteristiche dell'aspetto sono per la maggior parte predeterminate dalle aziende di import-export, con la conseguenza che le modifiche di determinati elementi devono essere considerate specifiche ed accessorie.

b. Alla luce di quanto precede, se si possa ritenere che le caratteristiche dell'aspetto di un prodotto o di una sua parte derivanti dalla personalizzazione dei design proposti da aziende di import-export cinesi, conformemente ai cataloghi di dette aziende, presentino un carattere individuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, qualora l'attività del titolare del design si limiti a commercializzare nel SEE tali design senza modifiche o con modifiche specifiche di componenti (come suole, borchie, lacci, fibbie...) e le caratteristiche dell'aspetto siano predeterminate per la maggior parte dalle aziende di import-export. Se, a tali fini, sia rilevante il fatto che neppure i componenti siano progettati dal rivenditore europeo, ma che si tratti di componenti proposti dalla stessa azienda di import-export all'interno del suo catalogo.

c. Se l'articolo 14 [del] regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, debba essere interpretato nel senso che può essere considerato autore del design colui che, sulla base di un design proposto da aziende di import-export conformemente a un catalogo, si è limitato a personalizzare tale design precedente modificando componenti anch'essi proposti dall'azienda di import-export che non sono stati oggetto di design da parte del rivenditore europeo. Se, in tal senso, sia necessario dare prova di un determinato grado di personalizzazione al fine di dimostrare che la forma finale si discosta significativamente dal design originario per poter rivendicare la titolarità.

d. Fatto salvo quanto precede, in un caso come quello di specie, tenuto conto delle caratteristiche particolari delle calzature progettate a partire da campionari di operatori di import-export e, nella misura in cui il «design» si limita alla selezione di precedenti design di un campionario e, se del caso, alla variazione di alcuni dei suoi componenti, all'interno del catalogo che il produttore stesso (azienda di import-export) offre, il tutto secondo le tendenze della moda, si deve ritenere che tali tendenze della moda: a) limitino la libertà dell'autore in modo tale che piccole differenze tra il design registrato (o non registrato) e un altro modello possano essere sufficienti a dare un'impressione generale diversa o, al contrario, b) incidano sul carattere individuale del design registrato (o non registrato) in modo tale che tali elementi o componenti abbiano un'importanza minore nell'impressione generale che suscitano nell'utilizzatore informato, in quanto

risultano da tendenze di moda note al momento del confronto con un altro modello.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: articolo 17, paragrafo 2

Articoli 4, 5, 6, 14 e 25 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari

Disposizioni di diritto nazionale fatte valere

1. Giurisprudenza

1.1. Sentenza del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), Prima Sezione civile, del 25 giugno 2014 (ROJ: STS 2804/2014 - ECLI:ES:TS:2014:2804):

«1. - Nel definire l'estensione della protezione conferita dal disegno o modello industriale registrato, l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 1998/71/CE stabilisce che essa "si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa". E il paragrafo 2 aggiunge: "Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà del creatore nella realizzazione del disegno o modello".

2. - Il Tribunale ha considerato che "il margine di libertà dell'autore di un disegno o modello è stabilito a partire, in particolare, dai vincoli relativi alle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto o di un elemento del prodotto, o ancora dalle prescrizioni normative applicabili al prodotto. Detti vincoli portano a una standardizzazione di talune caratteristiche che diventano quindi comuni a vari disegni o modelli applicati al prodotto di cui trattasi" (sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 21 novembre 2013, T-337/12).

Ha inoltre negato che una tendenza generale in materia di design possa essere considerata alla stregua di un fattore di limitazione della libertà dell'autore, dal momento che è proprio tale libertà che consente all'autore di scoprire nuove forme, nuove tendenze, o ancora di innovare nell'ambito di una tendenza esistente (sentenze del Tribunale dell'Unione europea del 22 giugno 2010, T-153/08, e del 13 novembre 2012, cause riunite T-83/11 e T-84/11).

Sebbene tali sentenze siano state pronunciate in relazione al regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, la dottrina ivi contenuta può applicarsi anche alla direttiva 1998/71/CE del 13 ottobre 1998, poiché il trattamento di tale questione è lo stesso in entrambe le normative.

3. - Essendo consapevole del fatto che la questione non è pacifica, il collegio ritiene che le tendenze della moda, intese in senso lato, non siano un elemento che

limita la libertà dell'autore, ma incidono sulla determinazione dell'individualità del design registrato e, di conseguenza, sull'estensione della protezione che conferiscono al suo titolare e sul grado di differenziazione che deve esistere nel design del concorrente affinché produca un'impressione generale diversa.

Se tali tendenze fossero preesistenti alla domanda di registrazione del design, vale a dire se il design registrato ha seguito le tendenze del mercato esistenti quando è stato richiesto, ciò ne comprometterà l'individualità. Pertanto, come è stato spiegato nei punti precedenti, se le somiglianze che presenta il prodotto considerato in contraffazione nei confronti del design registrato riguardano elementi che corrispondono alle tendenze della moda esistenti al momento della domanda di registrazione, tali elementi avranno un'importanza minore nell'impressione generale che essi suscitano sull'utilizzatore informato e si dovrà ritenere che l'uno e l'altro design suscitano nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa, e non vi sarà pertanto alcuna contraffazione, pur con un grado di differenziazione inferiore a quello che sarebbe richiesto se il design registrato non rispondesse a tali tendenze della moda.

Qualora, al contrario, tali tendenze della moda siano successive alla registrazione del design industriale, cosicché se ne può dedurre che un siffatto design presenta un grado considerevole di individualità in quanto ha potuto anticipare le tendenze della moda, o addirittura essere determinante nell'evoluzione di tali tendenze, tale maggiore individualità non può risultare attenuata consentendo ai concorrenti di commercializzare prodotti con un design simile, che non producono nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa, adducendo che la libertà dell'autore del design posteriore è limitata dalle esigenze della moda.

4. - Da quanto precede consegue che l'interpretazione della normativa nazionale applicabile alla luce del testo e della finalità della direttiva non imponeva di ritenere che le tendenze del mercato comportino un limite alla libertà dell'autore ai fini della determinazione del grado di protezione del modello registrato ai sensi dello SPI (Statuto della Proprietà Industriale)».

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 Il 10 dicembre 2021 la DEITY SHOES S.L. ha agito in giudizio per contraffazione contro la MUNDORAMA CONFORT S.L. e la STAY DESIGN S.L.
- 2 Il 12 aprile 2022 la MUNDORAMA CONFORT S.L. e la STAY DESIGN S.L. hanno risposto al ricorso presentando una domanda riconvenzionale diretta a far dichiarare la nullità dei design della parte attrice.
- 3 Il 24 maggio 2022 la DEITY SHOES S.L. ha risposto alla domanda riconvenzionale.

- 4 La DEITY SHOES avvia procedimenti per contraffazione sia di disegni comunitari registrati sia di design non registrati, per vari modelli di scarpe contro le società MUNDORAMA CONFORT S.L. e STAY DESIGN S.L.
- 5 Da parte loro, la MUNDORAMA CONFORT S.L. e la STAY DESIGN S.L. hanno presentato domanda riconvenzionale, invocando, per taluni modelli, il diritto derivante da una precedente utilizzazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del RDMC e, per quanto qui interessa, la nullità dei modelli della DEITY SHOES per mancanza di novità e di carattere individuale.
- 6 Esse fanno altresì valere che non vi è alcuna innovazione nella realizzazione dei design in quanto si tratta di imprese di commercializzazione di prodotti proposti da aziende di import-export situate tutte in Cina.
- 7 A tal riguardo, è pacifico che le due società operano nello stesso settore della vendita di calzature.
- 8 Non si tratta di società dedite all'innovazione, bensì all'acquisto di calzature in Cina, in un mercato in cui i fattori rilevanti sono la quantità e il prezzo.
- 9 A tal riguardo, è stato dimostrato che il processo che conduce alla vendita delle calzature è il seguente:
 - (i) i fornitori delle parti sono aziende di import-export situate tutte in Cina che si occupano per loro conto dell'intera operazione di importazione ed esportazione di prodotti;
 - (ii) le aziende di import-export cinesi trasferiscono al personale preposto delle parti – generalmente profili commerciali e di marketing – vari campionari di prodotti;
 - (iii) il personale preposto è incaricato di analizzare i prodotti dei campionari e propone ai fornitori modifiche specifiche delle loro caratteristiche (quali, ad esempio, il colore, determinati materiali, la posizione delle fibbie, lacci e altri elementi ornamentali);
 - (iv) una volta concordate le caratteristiche del prodotto finale, i fornitori cinesi inviano la merce in Spagna insieme agli opportuni certificati che descrivono il processo di personalizzazione delle calzature.
- 10 A tal riguardo, è stato accertato che i modelli di cui la DEITY SHOES afferma la titolarità sono modelli personalizzati a partire dai modelli proposti dalle aziende di import-export cinesi attraverso i loro cataloghi.
- 11 Non sono stati forniti certificati di personalizzazione che consentano al giudice del rinvio di determinare quali modifiche siano state apportate a ciascun modello.

- 12 Non è dimostrato che la ricorrente disponga di un collettivo di progettazione né che i modelli di cui viene contestata la contraffazione siano stati oggetto di un'autentica attività di design. In definitiva, si tratta di modelli cui sono state apportate alcune modifiche rispetto al modello di base proposto nei cataloghi dell'azienda di import-export cinese.
- 13 In altri termini, se si tiene conto delle caratteristiche dell'aspetto dei modelli commercializzati, queste ultime sono, per la maggior parte, predeterminate dal modello proposto dal fornitore cinese, cosicché le modifiche di taluni elementi devono essere considerate specifiche e accessorie (quali, ad esempio, il colore, determinati materiali, la posizione di fibbie, lacci e altri elementi ornamentali).
- 14 Secondo il giudice del rinvio, il prezzo è un elemento molto importante in tale settore e, ogni modifica sul modello di base, che implica una maggiore personalizzazione, comporta un aumento dei costi, il che riduce i margini dei rivenditori europei. Non vi è pertanto un reale incentivo ad apportare modifiche sostanziali rispetto ai modelli di base proposti dai fornitori di import-export cinesi.
- 15 Le modifiche apportate ad elementi specifici, quali, ad esempio, il colore, determinati materiali, la suola, la posizione di fibbie, lacci e altri elementi ornamentali, vengono apportate anche nello stesso catalogo proposto dall'azienda di import-export.
- 16 Infine, i modelli registrati e non registrati non hanno alcun componente legato alla moda. Infatti, essi sono ideati con riferimento a tendenze di moda note che permettono di garantire la vendita di ordini di grandi dimensioni realizzati negli stabilimenti cinesi. A tale riguardo, si può ritenere che, trattandosi di un settore in cui i principali fattori da prendere in considerazione sono la quantità e il prezzo, il margine di manovra dei disegnatori sia molto limitato rispetto ad altri tipi di calzature con un componente di moda che dura più stagioni, in quanto non vi sono investimenti nell'innovazione.
- 17 Si tratta pertanto di modelli che riproducono tendenze estetiche ben note nel mondo della moda che sono oggetto di una fabbricazione in serie da parte delle aziende di import-export a basso costo in vista della loro successiva commercializzazione nel mercato dell'Unione europea.

Principali argomenti delle parti nel procedimento principale

A. Per la DEITY SHOES

- 18 Per quanto riguarda la prima questione, la difesa della DEITY SHOES sottolinea che, qualora un design sia considerato conforme ai requisiti di novità e di carattere individuale, non si può negare che esista uno «sforzo intellettuale» o una «autentica attività di design» dietro di esso. Pertanto, ritiene che non occorra sollevare la prima questione pregiudiziale. Tuttavia, nell'ipotesi in cui si decidesse di sollevarla, ritiene che la questione dovrebbe essere formulata in modo diverso,

proponendo quanto segue: «Se il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, esiga, affinché sia riconosciuta la protezione da esso conferita, che l'autore del design compia uno sforzo intellettuale aggiuntivo a quello di configurare l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento».

- 19 Quanto alla seconda questione, essa indica che il fatto che le modifiche siano effettuate con scelte «nello stesso catalogo» dell'azienda di import-export è irrilevante. È inoltre noto che i componenti delle calzature sono progettati e realizzati dall'industria ausiliaria dei componenti e che raramente vengono venduti in esclusiva. Infine, per rispondere alla questione, occorrerà tener conto della tipologia e del numero di componenti offerti dall'ipotetica azienda di import-export nonché della possibilità per l'autore di incorporare componenti di terzi, dato che nessun produttore o rivenditore di componenti di calzature ha un catalogo illimitato, né il catalogo limita le scelte di cui dispone l'autore per incorporare componenti di terzi. Inoltre, occorre tener conto del fatto che un catalogo di componenti limitato può dar luogo ad un'infinità di possibilità formali, così come le combinazioni di 27 lettere permettono di sviluppare tutta la lingua spagnola. Di conseguenza, la ricorrente ritiene che non occorra sollevare la seconda questione pregiudiziale.
- 20 Per quanto riguarda la terza questione, la ricorrente ritiene che, per quanto riguarda il requisito di un determinato grado di «personalizzazione», il RDMC preveda già che il requisito che deve essere soddisfatto dalla combinazione di caratteristiche o componenti è che la combinazione, di cui al considerando 19, dei componenti sia nuova, vale a dire che essa non sia stata resa pubblica in precedenza, e presenti un carattere individuale, vale a dire che l'impressione generale suscitata dal disegno nell'utilizzatore informato differisca da quella suscitata nell'utilizzatore informato da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico.
- 21 In tal senso, non si comprende perché la fattispecie di un'impresa che si rifornisce presso un'azienda di import-export cinese debba essere trattata in modo diverso da qualsiasi altro design che combini componenti o singole caratteristiche di disegni o modelli noti, che siano o meno presenti in un catalogo, della Cina o di qualsiasi altro paese, o che facciano comunque parte del patrimonio di forme note.
- 22 Per quanto riguarda l'ultima questione sollevata, la ricorrente sostiene, in sostanza, che il fatto che il design si ottenga combinando diversi componenti che un'impresa include in un catalogo, non limita la libertà dell'autore, il quale può cercare un'impressione generale diversa dall'impressione generale suscitata da qualsiasi altro modello di calzature divulgato al pubblico, sia ricercando una diversa combinazione dei componenti, che sia nuova e abbia un carattere individuale, sia modificando uno di tali componenti. Aggiunge che questo vale per tutti i creatori di modelli di calzature.

B. Per la MUNDORAMA CONFORT S. L. e la STAY DESIGN S. L.

- 23 Per quanto riguarda la prima questione, la difesa della MUNDORAMA CONFORT S.L. e della STAY DESIGN S.L. sostiene che è necessario sollevare la questione pregiudiziale in quanto l'essenza della questione consiste nel determinare se il RDMC presenti o meno una flessibilità tale da consentire l'accesso alla protezione a qualsiasi disegno o modello, indipendentemente dal fatto che sia o meno il risultato di un processo di creazione precedente che costituisce una «autentica attività di design». Esse riconoscono tuttavia che l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento e l'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), non dicono nulla sul processo di creazione e che la stessa formulazione del RDMC non sembra richiedere che ciò debba avvenire. Tuttavia, a loro parere, ciò non sarebbe da escludere sulla base di un criterio ermeneutico di interpretazione.
- 24 Per tutte queste ragioni, detta difesa conclude ritenendo che occorra chiedersi se il regolamento (CE) n. 6/2002, affinché ci si possa avvalere della protezione da esso conferita tanto al design registrato quanto al design non registrato, esiga che il design sia il risultato dello sforzo intellettuale del suo creatore e non un prodotto elaborato sulla base di tendenze note, con piccole modifiche dello stesso catalogo dell'azienda di import-export cinese e senza componenti di moda.
- 25 Per quanto riguarda la seconda questione, si ritiene che l'essenza della stessa, strettamente legata alla prima, risieda nel fatto che i) il RDMC è dotato di tale flessibilità che consente l'accesso alla protezione conferita a qualsiasi disegno o modello che sia stato oggetto (o meno) di una mera attività di «personalizzazione» dei suoi componenti; e ii) è importante che tali componenti non siano il risultato di una «autentica attività di design», ma siano proposti da fornitori di import-export cinesi a tutti gli operatori del settore.
- 26 A tal riguardo, le convenute ritengono che la seconda questione debba essere riformulata come segue: *se, per conferire la protezione all'aspetto di un prodotto o di una sua parte, ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari, sia rilevante che nessuno dei suoi componenti sia il risultato dello sforzo intellettuale del suo disegnatore, ma che si tratti di componenti proposti nel catalogo di un fornitore, qualora il catalogo non sia proposto esclusivamente a un'impresa, ma a tutti gli operatori del settore. Oppure se, per conferire la protezione all'aspetto di un prodotto o di una sua parte ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002], sia rilevante che il richiedente o il suo titolare, sulla base di un design precedente proposto dai fornitori, si sia limitato a personalizzare tale design precedente modificando i componenti anch'essi proposti dal fornitore nel suo catalogo ai vari operatori del settore.*
- 27 Quanto alla terza questione, le convenute ritengono che essa debba essere riformulata nel senso seguente: *Se l'articolo 14 del regolamento debba essere interpretato nel senso che può essere considerato titolare del design colui che, sulla base di un design precedente proposto da aziende di import-export cinesi, si sia limitato a personalizzare tale design precedente modificando componenti*

anch'essi proposti dall'azienda di import-export cinese che non sono stati oggetto di design da parte del rivenditore europeo. Se, in tal senso, sia necessario dimostrare un certo grado di personalizzazione al fine di poter rivendicare la titolarità del design.

- 28 Per quanto riguarda la quarta questione, la convenuta concorda, in sostanza, con il contenuto della questione sollevata.

Breve esposizione dei motivi del rinvio pregiudiziale

- 29 Il giudice del rinvio interroga la Corte di giustizia sulla portata della protezione e sulla titolarità dei design comunitari nel caso di aziende di calzature che si sono limitate a scegliere tra più opzioni proposte da un catalogo di una azienda di import-export, quando le caratteristiche dell'aspetto sono, per la maggior parte, predeterminate dal modello proposto dal fornitore cinese, cosicché le modifiche di taluni elementi devono essere considerate specifiche e accessorie.
- 30 Con la prima questione pregiudiziale si chiede alla Corte di giustizia quali siano le condizioni necessarie per comprendere quando ci troviamo di fronte a un design e, in particolare, se l'analisi debba essere limitata agli elementi di novità e di individualità o, eventualmente, se esista un requisito superiore affinché il suo autore possa rivendicarne la titolarità. Ci si interroga sulla necessità di un requisito implicito nella normativa comunitaria relativo alla necessità di un'autentica attività di design. Vale a dire se, affinché un design rientri nell'ambito del regime di protezione di cui al regolamento (CE) n. 6/2002, sia necessario che vi sia un'autentica attività di design cosicché si possa esigere che il design sia il risultato dello sforzo intellettuale del suo disegnatore e non un prodotto realizzato sulla base di note tendenze di moda.
- 31 Per quanto riguarda la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio ritiene che occorra stabilire se la protezione possa essere conferita all'aspetto di un prodotto o di una sua parte derivante dalla personalizzazione dei design proposti da aziende di import-export cinesi conformemente ai cataloghi di dette aziende, qualora l'attività del titolare del design si limiti alla commercializzazione nel SEE di tali design senza modifiche o con modifiche di componenti (come soles, borchie, lacci, fibbie...) realizzate all'interno dello stesso catalogo che l'azienda di import-export propone. A tal riguardo, si chiede se sia rilevante il fatto che nessuno dei componenti sia effettivamente disegnato dall'impresa che commercializza il prodotto finale, ma siano componenti proposti dall'azienda di import-export cinese nel catalogo, quando il catalogo non è proposto esclusivamente ad un'impresa bensì a tutti gli operatori del settore.
- 32 La seconda questione pregiudiziale cambia il piano della discussione. La Corte è interrogata sulla nozione stessa di individualità in un caso come quello di specie, in cui il design si basa su un modello proposto in un catalogo di un'azienda di import-export cinese, che non solo segue tendenze generali e note della moda, ma

è il risultato di una modifica puntuale dei componenti proposti anch'essi in un catalogo da aziende di import-export, senza componenti di moda.

- 33 In questa tipologia di modelli il fatto di ispirarsi a tendenze di moda note è rilevante, poiché consente di garantire la vendita di grandi volumi di ordini. In questa tipologia di prodotti, non sembra che l'elemento differenziale sia il design, bensì il prezzo del prodotto, poiché ciò consente di rendere redditizi gli ordini e la successiva commercializzazione.
- 34 Con la terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio si interroga sulla nozione di autore del design, cosicché, in caso di contestazione dell'esistenza del design, il titolare del design deve dimostrare l'esistenza di un certo grado di personalizzazione per poterne rivendicare la titolarità.
- 35 Con la quarta questione, il giudice del rinvio riprende la dottrina del Tribunal Supremo (Corte suprema) enunciata nella sentenza della Prima Sezione civile del 25 giugno 2014, STS 2804/2014 - ECLI:ES:TS:2014:2804, e chiede se, tenuto conto delle caratteristiche particolari delle calzature descritte nei termini di cui alla quarta questione, che seguono le tendenze della moda, tali tendenze debbano essere considerate come *a)* una limitazione della libertà dell'autore, cosicché piccole differenze possono essere sufficienti a dare un'impressione generale diversa o, al contrario, *b)* incidano sull'individualità del design, cosicché tali elementi o componenti avranno un'importanza minore nell'impressione generale che suscitano sull'utilizzatore informato, nella misura in cui derivano da tendenze di moda note.